

TRIBUNALE DI TREVISO - SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. E

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Il Sig. Mauro D'Ambrosi, nato a Sarno (SA), il 24.09.1976 e residente in Agropoli (SA) alla Via Montessori n. 10, C.F. DMBMRA76P24I438L, rappresentato e difeso dall'Avv. Aniello Maria D'Ambrosio, C.F. DMBNLM79T04F839P, del Foro di Nocera Inferiore, e con questi elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC sotto indicato, il tutto giusta procura in calce al presente atto in forma di documento informatico - digitalizzato su file .pdf separato denominato "Procura D'Ambrosi", a partire dall'originale rilasciato su supporto analogico, custodito presso lo studio, che il sottoscritto avvocato firma digitalmente dichiarandolo conforme all'originale cartaceo da cui è estratto, ai sensi di legge -, congiunta mediante strumenti informatici (PEC) ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 c.p.c. come da ultimo novellato, nonché ai sensi dell'art. 18, 5° c., D.M. Giustizia 44/2011 (si dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni, anche regolamentari, vigenti, di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e/o notifiche all'indirizzo di PEC info@pec.ddstudiolegale.it ed al numero di fax 068185778)

RICORRENTE

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, C.F. 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia corrente in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, PEC indicata in Reginde ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;

- **Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80015150271, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia corrente in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, PEC indicata in Reginde ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;

- **Ministero dell'Istruzione – USRV - Ufficio VI – Ambito Territoriale Treviso**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia corrente in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, PEC indicata in Reginde ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;

- **tutti i docenti ITP iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Treviso**, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto, rispettivamente, in III fascia (classi di concorso B003, B015, B017) nelle Graduatorie di Istituto ed iscritto in II fascia (classi di concorso B003, B015, B017) nelle Graduatorie Provinciali, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, cioè tutti i docenti che in virtù

dell'inserimento "*pleno iure*" del ricorrente nella II fascia delle graduatorie degli Istituti e dell'inserimento nella I fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Treviso, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente,

RESISTENTI

PREMESSO CHE

1) il ricorrente ha conseguito diploma superiore di Perito Elettrotecnico ed Automazioni in data 07.07.2000 presso l'I.T.I.S. Enrico Fermi di Sarno (SA), nonché di Tecnico delle Industrie Meccaniche in data 19.07.2005 presso l'I.P.S.I.A. F. Trani di Salerno, titoli idonei all'insegnamento tecnico pratico per le classi di concorso B003 (Laboratori di fisica), B015 (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) e B017 (Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche) (doc. ¹);

2) in data 30.07.2020 il deducente ha conseguito i 24 crediti formativi universitari previsti dal percorso formativo docenti come individuato nel D.M. 616/17 (in discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche), presso l'Università

¹Copia titoli studio e certificazione 24 CFU;

Telematica E-Campus, richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D.lgs 59/2017 e ss. mm. e ii.(attuativo della L. n. 105/15) in combinato disposto, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, con la disciplina transitoria dettata dall'art. 18bis oggi vigente del medesimo decreto (cfr. doc. 1);

3) in data 31.05.2022 l'istante ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Treviso, aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, Numero protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7867064.31-05-2022, per le classi di concorso sopra indicate, individuando gli istituti scelti e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capofila (doc. ²);

4) la piattaforma online non ha consentito al deducente, nonostante il possesso e la allegazione dei titoli abilitanti e dei 24 CFU, di iscriversi nella Prima fascia della graduatoria provinciale costringendolo a doversi declassare in seconda fascia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, come appresso sarà meglio chiarito;

5) il ricorrente è stato quindi inserito nelle graduatorie in seconda fascia GPS, in posizionamenti che vanno dal n. 74 al n. 132 come da allegata

2 Copia domanda di inserimento GPS prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7867064.31-05-2022;

graduatoria estratta, e conseguentemente nelle graduatorie di Istituto in terza fascia (doc. ³);

Ciò premesso, il Sig. Mauro D'Ambrosi, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, ricorre a codesto On. Tribunale perché voglia accogliere le domande appresso esposte nella parte conclusiva del presente atto, in forza dei seguenti

MOTIVI

I) VALORE ABILITANTE LAUREA E 24 CFU – NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' E/O DISAPPLICABILITA', PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEL D.M. 347/2017, DELLE ORDINANZE MINISTERIALI 60/2020 E 112/2022, E DELLE NORME SECONDARIE ANALOGHE NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCONO TALE VALORE ABILITANTE

Il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, come può leggersi nella rubrica, è volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nello specifico il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali siano i requisiti di accesso ai concorsi per docente, e l'art. 5 nella versione vigente sino alla data del 30 aprile 2022, statuiva quanto segue:

3 Estratto graduatoria GPS Ambito Territoriale Treviso;

“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:

a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”

In sintesi, il legislatore ha richiesto uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, ha equiparato alla vecchia “abilitazione” (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato).

Con successive modifiche il legislatore, evidentemente in ragione del crescente contenzioso circa la natura abilitante del sopra descritto possesso

congiunto di titolo e 24 CFU, ha eliminato questa equiparazione e tuttavia, dovendo garantire le posizioni acquisite e per evidenti pericoli di ulteriore anticonstituzionalità della norma, ha inserito l'art. 18Bis che introduce un regime transitorio, statuendo, tra l'altro, al primo comma che *“Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. **Fino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.**”*.

Ne consegue che i docenti e gli ITP che hanno conseguito titoli equiparati e i 24 CFU, entro il 31 ottobre 2022, sono in possesso di titolo abilitante ai concorsi.

E ciò è viepiù avvalorato dal fatto che anche il D.M. n. 92 del 8 febbraio 2019, inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno - riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU,

equiparando nuovamente il possesso della laurea o altro titolo idoneo unita ai 24 cfu all'“abilitazione”.

Dal combinato disposto delle norme indicate emerge come il Legislatore, quantomeno con riferimento alla finestra temporale individuata, abbia sostituito l'abilitazione all'insegnamento come requisito di partecipazione ai concorsi, già prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181.

Di contro tanto il D.M. n. 347 del 1 giugno 2017, quanto l'O.M. n. 60/2020 e l'O.M. n. 112/2022, nonché diverse altre norme analoghe di rango secondario hanno previsto, per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e per i successivi 2022/23 e 2023/24, che per l'inserimento in prima fascia GPS ed in seconda fascia graduatoria di istituto/circolo sia necessario possedere anche la vecchia abilitazione, intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS.

Appare dunque evidente come sia del tutto irragionevole ed illegittimo, producendo una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni analoghe, il fatto che al possesso congiunto del diploma di laurea ovvero di istruzione superiore e dei 24 CFU, considerati ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per

l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da normativa ministeriale di rango secondario analogo valore abilitante per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza ai fini dell'inserimento nelle GPS di prima fascia e nelle graduatorie di istituto di seconda fascia – allo stato riservate agli “abilitati” come attesta anche il fatto che lo stesso sistema informatico non consente l'inserimento in prima fascia GPS e seconda fascia istituto con il solo possesso di titoli e 24 CFU –.

Di fatto, esemplificando, il ricorrente potrebbe partecipare ad un concorso riservato agli “abilitati”, ma non può accedere alle graduatorie nelle fasce riservate ai docenti “abilitati”: ciò configura una evidente disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Chiaro appare come i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, alla luce della normativa di riferimento elencata, e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito titolo di istruzione idoneo e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del

D.M. 374/2017.

La giurisprudenza di merito è oramai conforme sul punto.

Si segnala, ad esempio, la ordinanza del 22.12.2020 del Tribunale di Messina (doc. ⁴), Giudice dott.ssa Bellino, che ha statuito *“In particolare, l’art. 3 della suddetta ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del*

4 Copia ordinanza del 22.12.2020 del Tribunale di Messina;

*D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. Va quindi rilevato che l'art. 11 dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo..... Orbene, **con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU egli avrebbe quindi diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS, e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto**"*

Conforme è pure la sentenza del 17.09.2021 del Tribunale di Messina, Giudice dott.ssa Bonanzinga, che in fattispecie analoga alla presente ha accolto integralmente le domande di parte ricorrente tanto in fase cautelare,

che di merito.

Ancora, il Tribunale di Roma(doc. ⁵), con sentenza n. 2823/2019, pubbl. il 22/03/2019, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU, affermando che *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vantava, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare (omissis).... **P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu”.***

Il giudice del lavoro di Siena (ordinanza n. cronol. 2493/19, dott. Delio Cammarosano, non reclamata), ha statuito che *“in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai*

5 Copia sentenza Tribunale di Roma 2823-19 estratta da banca dati;

*concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, è gioco forza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, **sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all'abilitazione**".*

Anche il Tribunale di Salerno ha stabilito il valore abilitante del possesso congiunto laurea e 24 cfu, (*ex multis* v. sent. n. 107 del 21.01.2020 Tribunale Salerno - doc. ⁶) con cui si evidenzia che *"il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi, è possibile dunque equiparare il possesso del titolo accademico in uno ai detti 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto."*

In tutti i sopracitati casi e in molti altri ancora il possesso di titolo di istruzione idoneo per la classe di concorso congiuntamente al possesso dei 24 CFU sono stati equiparati alla vecchia abilitazione all'insegnamento ed è stato quindi riconosciuto il diritto di parte attrice all'inserimento nella prima fascia GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto.

Aggiungasi, infine, che anche dopo la ultima novella legislativa relativa al D.Lgs. 59/17, il Tribunale di Messina ha avuto modo di riaffermare lo stesso

⁶ Copia sentenza Tribunale di Salerno 107-20 estratta da banca dati;

principio con riferimento alla disciplina transitoria.

Con ordinanza n. 17889/2022 del 18.08.2022, il Giudice del lavoro, Dott.ssa Bonanzinga, ha affermato che *“Alla luce di tale disposizione transitoria (l'art. 18Bis – n.d.e.) la modifica legislativa non pare incidere sull'interpretazione proposta nella presente controversia”*, riconoscendo ancora una volta il pieno diritto della ricorrente in possesso di laurea e 24 CFU abilitanti ad essere inserita in prima fascia GPS, anziché in seconda, ed in seconda fascia graduatorie di Istituto, anziché terza (doc. ⁷).

È *ictu oculi* evidente, dunque, l'illegittimità costituzionale della normativa ministeriale indicata.

La violazione dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione appare chiara, nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione ed il Legislatore disciplinano in maniera differenziata situazioni analoghe, da una parte equiparando laurea o titoli idonei e 24 CFU alla abilitazione, al fine dell'accesso ai concorsi, e dall'altra operando una distinzione e conferendo un ingiusto vantaggio ai soli soggetti abilitati, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie GPS e d'Istituto.

Il diritto del ricorrente, in possesso dei descritti requisiti, ad accedere alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenza ed alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto, così come potrà accedere ai concorsi alla stessa maniera dei colleghi in possesso della vecchia abilitazione, appare ialino.

⁷ Copia per estratto della ordinanza n. 17889/2022 del 18.08.2022 del Tribunale di Messina;

II) ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMATIVA INDICATA PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA. CONTRASTO CON LE INDICAZIONI COMUNITARIE; REFORMATIO IN PEJUS DEL CRITERIO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI DOCENTI.

È significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcuna “abilitazione” per insegnare.

Le procedure c.d. abilitative presenti in Italia sono, in realtà, come la giurisprudenza di merito del Tribunale di Siena ha correttamente evidenziato, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi".

Ciò che vale, tuttavia, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, per come stabilito nelle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, entrambe recepite nel nostro ordinamento con corrispondenti provvedimenti attuativi, in virtù delle quali l'accesso ad una professione regolamentata, qual'è quella per cui è causa, può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa, ma non in altro.

Ne discende che il legislatore nazionale, recependo tali Direttive comunitarie, ha implementato nell'ordinamento nazionale l'assoluta irrilevanza della c.d. "abilitazione all'insegnamento".

E ciò perché da tali normative possono trarsi i seguenti principi cardine: 1) il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, è requisito necessario ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; 2) i termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalle citate Direttive o dai relativi Decreti di attuazione e devono quindi intendersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" siccome adottata dalla normativa dell'Unione Europea; c) Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nella definizione comunitaria di "qualifica professionale" poiché non rappresentano una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento, posto che il diritto all'esercizio della professione non consegue a queste procedure, ma piuttosto agli idonei titoli di accesso conseguiti secondo le vigenti disposizioni di legge.

La "qualifica professionale" si acquisisce dunque in forza del diploma di laurea e dei 24 CFU, e non d'altro.

Di conseguenza vanno disapplicate tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l'abilitazione quale requisito per accedere alle graduatorie provinciali e d'istituto e di conferimento delle supplenze, essendo evidente il contrasto e l'illegittimità di quanto previsto dalle citate norme secondarie con quanto stabilito dalla normativa comunitaria di

riferimento.

SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA

Con riferimento al *fumus*, si rimanda a quanto *supra* ampiamente argomentato, ritenendo che la sua sussistenza sia difficilmente revocabile in dubbio, tanto da assorbire anche ogni residua valutazione sulla sussistenza del *periculum*.

Per scrupolo difensivo, comunque, per quanto concerne la sussistenza del *periculum in mora*, per l'emissione del provvedimento cautelare, appare evidente, nel caso di specie, il grave e irreparabile pregiudizio per il ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelare il valore abilitante del possesso congiunto dei titoli di istruzione superiore e dei 24 CFU, e conseguentemente non fosse ordinato l'immediato inserimento in prima fascia GPS e seconda fascia GI.

Al ricorrente rimarrebbe infatti precluso, nelle more del giudizio di merito che potrebbe anche avere tempistiche rilevanti, l'inserimento in prima fascia GPS e seconda fascia GI, con rilevante pregiudizio in ordine alla possibilità di assumere un incarico nelle more della definizione nel merito della vertenza.

Tutto quanto prima premesso e dedotto, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

CHIEDE

all'On. Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, per tutti i

suesposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

In via cautelare ex art 700 c.p.c.:

1 - Accertare, ritenere e dichiarare che il Sig. Mauro D'Ambrosi dispone di un titolo abilitante all'insegnamento tecnico pratico, costituito dal possesso congiunto dei titoli di istruzione superiore e dei 24 CFU abilitanti;

2 - per l'effetto, eventualmente disapplicata ogni contraria norma di rango secondario, ordinare al Ministero ed agli Uffici resistenti, ciascuno per quanto di competenza, di inserire il ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplente, ITP, e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, provincia di Treviso, per le classi di concorso B003 (Laboratori di fisica), B015 (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) e B017 (Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche), con posizione spettante in base al punteggio maturato;

NEL MERITO:

3 - accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento tecnico pratico, costituito dal possesso congiunto dei titoli di istruzione superiore e dei 24 CFU abilitanti, e quindi disapplicare ogni normativa secondaria nella parte in cui non riconosce tale valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle GPS e GI e ciò per le classi di concorso B003 (Laboratori di fisica), B015 (Laboratori di scienze e

tecnologie elettriche ed elettroniche) e B017 (Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche);

4 - per l'effetto confermare in via definitiva l'ordine al Ministero ed agli Uffici resistenti, ciascuno per quanto di competenza, di inserire il Sig. Mauro D'Ambrosi nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplente, ITP, e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, provincia di Treviso, per le classi di concorso B003 (Laboratori di fisica), B015 (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) e B017 (Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche), con posizione spettante in base al punteggio maturato;

5) il tutto con vittoria integrale di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

VISTO il superiore ricorso ex artt. 700 e 414 c.p.c. vertente tra il Sig. Mauro D'Ambrosi ed il Ministero dell'Istruzione;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contraddittori in lite tutti i docenti ITP iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Treviso, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto, rispettivamente, in III fascia (classi di concorso

B003, B015, B017) nelle Graduatorie di Istituto ed iscritto in II fascia (classi di concorso B003, B015, B017) nelle Graduatorie Provinciali, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, cioè tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" del ricorrente nella II fascia delle graduatorie degli Istituti e dell'inserimento nella I fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Treviso, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente;

RITENUTO che la notifica a tutti i potenziali contraddittori può essere effettuata esclusivamente con modalità alternative ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante l'enorme numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del Ministero dell'Istruzione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza;

CIO' VISTO E RITENUTO

il ricorrente

CHIEDE

all'Ill.mo Giudice adito di voler autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, mediante pubblicazione nella apposita sezione del Sito web Istituzionale del Ministero dell'Istruzione, cui richiedere la pubblicazione degli atti.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso ne è esente, in quanto il ricorrente ha un reddito complessivo familiare inferiore ad € 35.240,04, limite previsto allo stato per la esenzione, come da autocertificazione che si allega.

All'atto della costituzione telematica in giudizio si depositerà la documentazione indicata in atto e nelle note a piè di pagina, come riportata in separato indice atti e documenti, con riserva di ulteriori produzioni nei termini di legge e/o assegnati dal Giudice.

Roma, data della sottoscrizione digitale

Avv. Aniello Maria D'Ambrosio - SD